

# proposta di legge n. 181

a iniziativa della Giunta regionale

*presentata in data 6 marzo 2012*

---

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 23 FEBBRAIO 2005, N. 6  
“LEGGE FORESTALE REGIONALE”

---

Signori Consiglieri,

negli ultimi anni il settore della castanicoltura denuncia una grave crisi, dovuta in parte allo spopolamento, con conseguente abbandono delle consuetudinarie pratiche colturali, ed alla crisi socio-economica delle aree montane, in parte al manifestarsi di nuove gravi fitopatie (giallume e cinipide del castagno, in castagneti già interessati dal cancro corticale e dal mal dell'inchiostro) e predazioni del prodotto da parte degli ungulati, cinghiale in primis, in parte alla non possibilità di accedere a contributi ed aiuti comunitari per lo sviluppo rurale, in particolare all'indennità per svantaggi naturali a favore di agricoltori delle zone montane (Misura 211 del PSR Marche 2007/13).

Si ritiene necessario, oltre che opportuno, prevedere, pur nell'ambito del mantenimento della definizione di bosco (lettera e) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 23 febbraio 2005, n. 6, legge forestale regionale), e delle conseguenti giuste tutele paesistico-ambientali e di difesa del suolo (vincolo idrogeologico) di tali soprassuoli, anche maestosi ma comunque di origine antropica, la piena attuazione delle politiche dello sviluppo rurale, nonché garantire la migliore gestione delle zone montane per la valorizzazione del territorio rurale e il mantenimento di un tessuto socio-economico vitale nelle aree interne.

Sulla scorta di quanto enunciato nella sentenza della Cass. Pen., sez. III, 23 gennaio 2007, n. 1874 (così riassumibile: la definizione della nozione di bosco ai fini della tutela paesaggistica spetta solo allo Stato per effetto delle competenze stabilite dal Titolo V della Costituzione, che l'ha esercitata col comma 6 dell'articolo 2 del d. lgs. 227/2001, di orientamento e modernizzazione del settore forestale -che esclude i castagneti da frutto in attualità di coltura dalla definizione nazionale di bosco, però non definendoli, mentre spetta alle Regioni stabi-lire eventualmente un diverso concetto di bosco per i territori di loro appartenenza, solo per fini diversi, attinenti per

esempio allo sviluppo dell'agricoltura e delle foreste, alla lotta contro gli incendi boschivi, alla gestione dell'arboricoltura da legno etc.) è opportuno che i castagneti da frutto, catastalmente classificati come tali e sede di pratiche agronomiche continuative e ricorrenti, siano assimilati alle superfici agricole utilizzate (SAU) in qualità di aree destinate a coltivazioni arboree permanenti per lo sviluppo rurale, l'agricoltura ed eventuali altre attività comunque realizzabili in questi particolari soprassuoli, ferme restando le tutele cui sono sottoposti.

Altre Regioni hanno legiferato, regolamentato o programmato in maniera analoga per i castagneti da frutto regolarmente condotti dai proprietari o dai gestori, concedendo conseguentemente aiuti, anche comunitari, ai castagneti da frutto in quanto facenti parte della SAU pur mantenendo le tutele ambientali e forestali.

Così d'altronde li classifica il Reg. CE n. 1444/2002 della Commissione del 24 luglio 2002 - punto "G. Coltivazioni permanenti" (regolamento recante "modifica della decisione 2000/115/CE relativa alle definizioni delle caratteristiche, alle eccezioni alle definizioni e alle regioni e circoscrizioni per la realizzazione delle indagini comunitarie sulla struttura delle aziende agricole") e l'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) per il Censimento Generale dell'Agricoltura.

Per tale motivo si propongono i commi 1 e 2 dell'articolo 1 della proposta di legge che si presenta.

Occorre altresì disporre la soppressione, data l'inesistenza nelle Marche di tali tipi di coltivazione intensiva e meccanizzata del castagno, i parametri dimensionali del sesto di impianto e quello ipsometrico contenuti nella definizione dei "castagneti da frutto in attualità di coltura", impianti specializzati coetaneiformi con sesto di impianto geometrico non costituenti bosco di cui alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 6/2005.

**Art. 1**

*(Modifiche all'articolo 2 della l.r. 6/2005)*

1. Alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 6 (Legge forestale regionale) dopo le parole: "Sono compresi tra i boschi i castagneti da frutto," sono inserite le seguenti: "fermo restando quanto disposto dal comma 1 bis,".

2. Alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 6/2005, sono soppresse le parole: "di altezza non superiore a 6 metri," e le parole: "non superiore a metri 5 x 5".

3. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 6/2005 è inserito il seguente:

"1 bis. Ai fini dell'attuazione delle politiche dello sviluppo rurale, nonché di garantire la migliore gestione delle zone montane per la valorizzazione del territorio rurale e il mantenimento di un tessuto socio-economico vitale nelle aree interne, le superfici investite a castagneto da frutto, catastalmente classificate come tali e sede di pratiche agronomiche continuative e ricorrenti, sono assimilate alle superfici agricole utilizzate in qualità di aree destinate a coltivazioni arboree permanenti. Ai fini dell'assimilazione suddetta, le attività realizzate devono essere comunque conformi ai canoni della buona pratica colturale e alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.".